



Rapporto esplicativo

concernente la

revisione parziale della legge cantonale sulla protezione dell'ambiente (LCPAmb)

(progetto di consultazione)

Indice

1. Premessa e motivo della revisione parziale	3
2. Adeguamenti della LCPAmb in base a quanto prescritto dal diritto di rango superiore.....	3
2.1. Diritto di rango superiore	3
2.2. Situazione nel Cantone dei Grigioni.....	4
2.3. Revisione parziale della LCPAmb.....	5
2.4. Adeguamenti dell'OCPAmb	6
3. Adeguamenti alla LCPAmb in base alle esperienze maturate con il diritto vigente	7
4. Spiegazioni relative ai singoli articoli	8
5. Conseguenze della revisione	9
5.1. Conseguenze per il personale	9
5.2. Conseguenze finanziarie	10
6. Scadenzario	10

1. Premessa e motivo della revisione parziale

La Confederazione versa contributi considerevoli a favore del risanamento degli impianti di tiro da metalli pesanti tossici come il piombo e l'antimonio con riguardo al diritto in materia di siti contaminati. I contributi federali ammontano al 40 % dei costi di risanamento oppure per gli impianti di tiro a 300 metri a 8000 franchi per bersaglio. Al fine di beneficiare di questi contributi, gli impianti di tiro devono essere dotati di parapalle artificiali privi di emissioni. Secondo quanto previsto dal diritto federale, ciò deve avvenire entro la fine del 2020. Se questo termine non sarà rispettato, il Cantone dei Grigioni non beneficerà di svariati milioni di franchi. Per tale ragione si intende creare una base giuridica esplicita all'interno del diritto cantonale al fine di garantire che gli impianti di tiro vengano dotati di parapalle artificiali.

Circa la metà degli impianti di tiro situati nel Cantone dei Grigioni non dispone ancora di parapalle artificiali. Si tratta di impianti di tiro riferibili ai settori del militare, della caccia e dello sport. Dato che i contributi federali decadono se gli impianti di tiro da risanare secondo il diritto in materia di siti contaminati non saranno dotati di parapalle artificiali entro i termini previsti, vi è grande e urgente necessità di agire.

La necessità di dotare gli impianti di tiro di parapalle artificiali è ben nota. L'Ufficio per la natura e l'ambiente (UNA) si è rivolto già due volte (2009 e 2016) per iscritto a tutti i comuni spiegando la necessità di installare sistemi parapalle artificiali. L'argomento è stato affrontato in diverse occasioni (ad es. conferenza di tiro) anche insieme ai comuni e ai gestori nonché in occasione di vari sopralluoghi presso impianti di tiro. In ogni occasione utile l'ufficiale di tiro informa i gestori degli impianti di tiro in merito alla necessità di dotare gli impianti di parapalle artificiali. Numerosi comuni e associazioni hanno già assicurato che doteranno i loro impianti di tiro di sistemi parapalle artificiali entro la fine del 2020.

Inoltre è previsto che un articolo della legge cantonale sulla protezione dell'ambiente (LCPAmb; CSC 820.100) venga adeguato sotto il profilo redazionale in base alle esperienze maturate con il diritto vigente.

2. Adeguamenti della LCPAmb in base a quanto prescritto dal diritto di rango superiore

2.1. Diritto di rango superiore

Il risanamento dei siti contaminati relativi agli impianti di tiro viene sostenuto dalla Confederazione con indennità dal fondo previsto dall'ordinanza sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati (fondo OTaRSi). Le indennità OTaRSi ammontano a 8000 franchi per bersaglio nel caso di impianti di tiro a 300 metri, mentre per impianti di tiro a breve distanza e di caccia

ammontano al 40 % dei costi di risanamento computabili (art. 32e cpv. 4 lett. c della legge sulla protezione dell'ambiente [LPAmb; RS 814.01], cfr. anche l'ordinanza sui siti contaminati [OSiti; RS 814.680]).

La condizione per poter beneficiare delle indennità OTaRSi consiste però nel fatto che dopo il 31 dicembre 2020 non si spari più nel terreno (art. 32e cpv. 3 lett. c n. 2 LPAmb; per impianti situati in zone di protezione delle acque sotterranee questo termine è scaduto il 31 dicembre 2012). Per gli impianti di tiro che rimarranno in esercizio, entro fine 2020 dovranno perciò essere installati parapalle artificiali privi di emissioni. Per gli impianti di tiro al piattello, la condizione per beneficiare di indennità OTaRSi consiste nel fatto che dopo il 31 dicembre 2020 vengano utilizzati solo munizioni prive di piombo e bersagli privi di sostanze inquinanti.¹

Se dopo il 2020 gli impianti di tiro non saranno dotati di parapalle artificiali, ma continueranno a essere operativi, per i risanamenti di siti contaminati non verranno più versati i contributi della Confederazione. Ciò comporterà spese di perdita sensibilmente maggiori a carico del Cantone e del comune di ubicazione. Conformemente all'art. 49 cpv. 2 LCPAmb in vigore, queste ultime vengono assunte in ragione della metà ciascuno dal Cantone e dal comune di ubicazione del sito, al netto dell'indennità della Confederazione.

A livello di contenuto, l'art. 30 cpv. 3 LPAmb stabilisce già che i rifiuti, tra i quali rientrano anche le munizioni di scarto, debbano essere smaltiti in modo rispettoso dell'ambiente. Conformemente all'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici possono essere utilizzati come bersagli solo piattelli privi di catrame e di PAH (ORRPChim; RS 814.81; art. 3 in unione con l'allegato 1.15 n. 2 lett. d ORRPChim). Impianti di tiro destinati all'attività di tiro fuori del servizio devono essere conformi alle prescrizioni inerenti la protezione dell'ambiente (art. 125 e 133 LM, art. 1 e 5 dell'ordinanza sugli impianti di tiro) già in base a quanto prescritto dalla legge militare (LM; RS 510.10) e dall'ordinanza sugli impianti di tiro (RS 510.512). Queste prescrizioni materiali trovano concretizzazione con la presente revisione parziale.

2.2. Situazione nel Cantone dei Grigioni

Attualmente nel Cantone dei Grigioni esistono circa 140 impianti di tiro operativi con circa 240 parapalle. Circa la metà degli impianti di tiro operativi non sono ancora stati dotati di parapalle artificiali; la maggior parte di questi impianti necessita di essere risanata secondo il diritto in materia di siti contaminati.

Finora nel Cantone dei Grigioni sono 62 gli impianti a essere stati sottoposti a risanamento secondo il diritto in materia di siti contaminati; un impianto può essere composto anche da

¹ Cfr. al riguardo "Indennità per gli impianti di tiro secondo l'OTaRSi", comunicazione dell'UFAM in veste di autorità esecutiva, 2018 (www.bafu.admin.ch/uv-0634-i).

diversi parapalle. I costi complessivi per risanamenti sono stati pari a circa 14,5 mio. di franchi. Senza tenere conto dell'impianto di tiro di Coira (2,6 mio. di franchi) e dell'impianto di tiro al piattello di St. Moritz (ca. 4,8 mio. di franchi), i costi di risanamento sostenuti finora per i restanti 60 impianti in media sono stati pari a circa 120 000 franchi per impianto.

Ulteriori risanamenti attualmente sono in corso o in fase di pianificazione. In vari casi i costi di risanamento stimati sono sensibilmente più elevati rispetto al valore medio determinato finora. Se pertanto si ipotizzano costi medi pari a 150 000 franchi per ciascun impianto, occorre ritenere che i futuri costi di risanamento ammonteranno a circa 22 mio. di franchi. Di questi, circa 14 mio. di franchi sono riferibili a impianti di tiro operativi ma che non sono ancora dotati di parapalle artificiali. Ciò significa che per il futuro risanamento degli impianti di tiro che necessitano di essere risanati secondo il diritto in materia di siti contaminati e che finora non sono stati dotati di parapalle artificiali verranno versate indennità OTaRSi per un importo stimato di **5,6 mio. di franchi**. Se gli impianti di tiro operativi non saranno dotati di parapalle, il Cantone dei Grigioni perderà tale importo.

Tale importo non comprende l'eventuale risanamento di ulteriori impianti di tiro al piattello, dato che è difficile stimare i costi di risanamento di questi impianti. Nel catasto dei siti inquinati del Cantone dei Grigioni sono iscritti 18 impianti di tiro al piattello. Presumibilmente per nove impianti non vi sarà necessità di intervenire, mentre altri otto impianti sono stati classificati temporaneamente come da sottoporre a indagine. L'impianto situato a St. Moritz è già stato risanato.

2.3. Revisione parziale della LCPAmb

Da un lato si intende creare un obbligo chiaro previsto dalla legge di dotare gli impianti di tiro di parapalle artificiali, d'altro lato si desidera istituire una base giuridica per la chiusura temporanea degli impianti non dotati di tale sistema dopo la scadenza del termine. Al fine di evitare elevate spese di perdita per il Cantone e per i comuni nonché ulteriori immissioni di sostanze inquinanti nel terreno, è previsto che gli impianti che non adempiono le condizioni per l'erogazione di contributi OTaRSi e quindi non sono conformi allo stato della tecnica possano essere chiusi per legge a partire da fine 2020. La chiusura verrà revocata non appena i parapalle artificiali saranno stati installati.

La presente revisione della legge è quindi finalizzata in primo luogo a sgravare le finanze cantonali. Inoltre è conforme alle esigenze della protezione dell'ambiente, dato che la dotazione degli impianti di tiro con parapalle artificiali è utile a ridurre le sostanze inquinanti, in particolare piombo e antimonio, disperse nell'ambiente.

In occasione di un colloquio tenutosi nel mese di agosto 2018 a cui hanno partecipato l'UNA, l'Ufficio del militare e della protezione civile nonché l'Ufficio per la caccia e la pesca, gli Uffici

hanno convenuto sulla necessità di creare una base giuridica chiara riguardo alla dotazione degli impianti di tiro con parapalle artificiali.

Il Cantone di Berna, il quale a sua volta dispone di numerosi impianti di tiro, ha creato una regolamentazione analoga nella propria legge cantonale sulla gestione dei rifiuti.

Dato che le prescrizioni in merito alla dotazione delle diverse tipologie di impianti di tiro con parapalle artificiali devono essere disciplinate in maniera dettagliata all'interno dell'ordinanza cantonale sulla protezione dell'ambiente (OCPAmb; CSC 820.110), occorre ritenere che, fatta eccezione per impianti per il tiro alla lepre con bersagli in movimento (cfr. capitolo 2.4), non si renderà necessario procedere a un concretizzazione mediante una decisione (applicabilità diretta della legge).

2.4. Adeguamenti dell'OCPAmb

La LCPAmb non contiene nessun dettaglio in merito allo stato della tecnica in relazione a parapalle. Lo stato della tecnica sarà definito come segue all'interno dell'OCPAmb:

- gli impianti di tiro devono essere gestiti con parapalle artificiali standardizzati, ossia omologati dall'Esercito svizzero. Ciò vale in particolare per gli impianti a 25, 50, 100, 150 e 300 metri. Gli spazi intermedi tra i singoli parapalle a cassetta devono essere chiusi. Il riempimento deve essere realizzato in lamiera Hardox e con rivestimento in polietilene. Ciò è conforme a quanto prescritto dai periti federali degli impianti di tiro (cfr. relativa decisione del 20 marzo 2014).

Riguardo agli impianti di tiro già dotati di parapalle artificiali l'uso di legno negli spazi intermedi sarà tollerato fino a quando non verranno effettuati i prossimi lavori di manutenzione. Non appena saranno svolti lavori di manutenzione di portata più ampia al parapalle, il legno dovrà essere sostituito da lamiera Hardox.

- In linea di principio, gli impianti di tiro al cinghiale corrente devono essere gestiti con parapalle artificiali omologati. D'intesa con l'UNA possono essere utilizzati anche sistemi parapalle alternativi chiusi e privi di emissioni, a condizione che siano equivalenti.
- Per impianti di tiro alla lepre con piattello rotolante a terra non sono ancora stati sviluppati parapalle artificiali adeguati. In assenza di parapalle artificiali adeguati è possibile sparare soltanto usando munizioni prive di piombo. I bersagli utilizzati devono essere privi di idrocarburi aromatici policiclici (PAH) nonché di altre sostanze inquinanti e devono essere raccolti periodicamente e smaltiti secondo modalità conformi alla legge.
- In impianti di tiro al piattello nonché in altri impianti senza bersagli fissi è possibile sparare solo con munizioni prive di piombo. I bersagli utilizzati devono essere privi di PAH

nonché di altre sostanze inquinanti e dopo gli esercizi di tiro devono essere raccolti periodicamente e smaltiti secondo modalità conformi alla legge.

- Impianti per il tiro alla lepre con bersagli in movimento devono essere gestiti con parapalle artificiali speciali. Davanti alla piastra in acciaio occorre pavimentare una superficie larga almeno due metri, affinché i pallini possano essere raccolti e smaltiti e non penetrino nel terreno. A seconda della situazione, l'UNA può richiedere inoltre misure supplementari (ad es. paratia di altezza, parete posteriore, copertura). D'intesa con l'UNA e con l'ufficiale federale di tiro possono essere utilizzati anche sistemi parapalle alternativi, chiusi e privi di emissioni, a condizione che siano equivalenti. Per impianti per il tiro alla lepre con bersagli in movimento è necessario concretizzare l'obbligo di dotazione mediante una decisione.

In relazione alla dotazione con parapalle artificiali occorre rispettare inoltre quanto previsto dall'art. 3 OSiti. Quest'ultimo stabilisce che i siti inquinati possono essere modificati attraverso la costruzione o la trasformazione di edifici e di impianti soltanto se non devono essere risanati o se non si rende necessario un risanamento, se il loro futuro risanamento non diventa sostanzialmente più difficile o se vengono contemporaneamente risanati. Nei casi in cui un futuro risanamento secondo il diritto in materia di siti contaminati viene reso più difficile per via della dotazione con parapalle artificiali, occorre procedere a un coordinamento dei lavori. Ciò è il caso in particolare se gli spazi sono ristretti nonché nel caso di impianti per il tiro alla lepre con bersagli in movimento. Si intende concretizzare tale obbligo di coordinamento con il risanamento secondo il diritto in materia di siti contaminati conformemente all'art. 3 OSiti all'interno dell'OCPAmb.

3. Adeguamenti alla LCPAmb in base alle esperienze maturate con il diritto vigente

Nel quadro della riforma della perequazione finanziaria, l'art. 49 cpv. 2 LCPAmb è stato adeguato come segue con effetto al 1° gennaio 2016: se non è possibile accertare chi ha inquinato un sito o nel caso in cui chi ha cagionato l'inquinamento sia insolvente, le spese a suo carico per misure necessarie all'indagine, alla sorveglianza e al risanamento di siti inquinati (spese di perdita) dedotta l'indennità della Confederazione, vengono assunte in ragione della metà ciascuno dal Cantone e dai comuni d'ubicazione del sito.

Nella pratica però si è constatato che, nonostante tale adeguamento, continuano a esserci opinioni discordanti riguardo all'interpretazione dell'art. 49 cpv. 2 LCPAmb e che in parte si continua a sostenere che l'indennità versata dalla Confederazione dovrebbe essere dedotta

dai costi complessivi e non dalle spese di perdita. Ciò comporterebbe un onere finanziario sensibilmente maggiore a carico del Cantone.

Al fine di escludere margini di interpretazione e di fare chiarezza, si intende semplificare l'art. 49 cpv. 2 LCPAmb sotto il profilo linguistico e quindi creare una formulazione maggiormente comprensibile. Si tratta di una modifica di mero carattere redazionale. Il contenuto della norma rimane invariato, ossia i contributi federali continuano a essere dedotti dalle spese di perdita e non dai costi complessivi del risanamento dei siti contaminati.

4. Spiegazioni relative ai singoli articoli

Art. 34a LCPAmb *Impianti di tiro*

Il nuovo art. 34a LCPAmb viene inserito nel capitolo 4.1 (Pianificazione dei rifiuti e obbligo di smaltimento). Nuovi impianti di tiro possono essere realizzati soltanto se provvisti di parapalle artificiali conformi allo stato della tecnica. Vecchi parapalle in terra o in legno di impianti di tiro esistenti devono essere sostituiti con parapalle artificiali. Sotto il profilo giuridico, la dotazione di impianti di tiro esistenti con parapalle artificiali rappresenta un risanamento secondo il diritto in materia di smaltimento di rifiuti (cfr. art. 30 cpv. 3 LPAmb). Quest'ultimo però non va confuso con il risanamento secondo il diritto in materia di siti contaminati, il quale comporta la rimozione dal suolo in particolare di piombo e antimonio. La responsabilità per la dotazione con parapalle artificiali è in capo ai titolari degli impianti di tiro. Il termine e le conseguenze in caso di mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 34a LCPAmb sono indicati nell'art. 59b LCPAmb.

In determinati impianti di tiro però, per motivi tecnici, non è possibile procedere all'installazione di parapalle artificiali (come nel caso di impianti di tiro al piattello e di impianti di tiro alla lepre con piattello rotolante a terra). Per queste tipologie di impianti le condizioni indicate nell'art. 32e cpv. 3 LPAmb secondo cui di per sé rifiuti non devono più finire nel terreno sono considerate adempiute in caso di utilizzo di proiettili e bersagli privi di sostanze inquinanti. Ciò significa che vengono utilizzate solo munizioni prive di piombo e che i piattelli devono essere privi di PAH nonché di altre sostanze inquinanti. Le disposizioni inerenti lo stato della tecnica saranno stabilite o concretizzate a livello di ordinanza (OCPAmb; cfr. capitolo 2.4).

Art. 49 LCPAmb *Assunzione dei costi*

La nuova formulazione dell'art. 49 cpv. 2 LCPAmb rappresenta un adeguamento di mero carattere redazionale. Grazie alla semplificazione linguistica si intende spiegare con maggiore chiarezza quali sono le modalità di impiego dell'indennità della Confederazione per l'attività d'indagine, di sorveglianza e di risanamento di siti contaminati. Secondo la prassi plurien-

nale perseguita nel Cantone dei Grigioni, tale indennità viene utilizzata in primo luogo a copertura delle spese di perdita e deve essere dedotta da queste ultime.

Art. 59b LCPAmb *Disposizioni transitorie relative alla modifica del xxx, 1. Termine e chiusura*

La dotazione degli impianti di tiro con parapalle artificiali conformemente all'art. 34a LCPAmb deve essere portata a termine entro il 31 dicembre 2020. Il termine è previsto dall'art. 32e cpv. 3 lett. c n. 2 LPAmb. In caso di mancato rispetto di questo termine, l'indennità della Confederazione per il risanamento di impianti di tiro decade.

Gli impianti di tiro non adattati entro il 31 dicembre 2020 vengono chiusi automaticamente per legge e non è possibile continuare a gestirli. In analogia a quanto previsto dall'ordinanza sugli impianti di tiro si tratta di una chiusura temporanea e non di una chiusura definitiva o di una soppressione di impianti di tiro. La chiusura può essere revocata non appena l'impianto di tiro è stato dotato di un parapalle artificiale.

Art. 59c LCPAmb *2. Assunzione dei costi*

Rispetto al Cantone, i comuni hanno contatti molto più stretti con le società di tiro locali. Inoltre in parte sono tenuti per legge (per il tiro fuori del servizio) a mettere a disposizione un impianto di tiro (art. 133 LM). Conformemente all'art. 5 dell'ordinanza sugli impianti di tiro, gli impianti di tiro devono tenere conto delle prescrizioni sulla protezione dell'ambiente. I comuni sono già stati informati più volte in merito alla necessità di dotare gli impianti di tiro di parapalle artificiali. Per tale ragione è anche compito dei comuni verificare se gli impianti di tiro situati sul loro territorio siano conformi allo stato della tecnica e comunicare eventuali irregolarità al Cantone. Se il comune di ubicazione non interviene per dotare gli impianti di tiro di parapalle artificiali conformemente all'art. 34a LCPAmb o per farli dotare dalla società di tiro oppure non garantisce il rispetto della chiusura, è previsto che il Cantone venga esentato dall'obbligo che gli spetta di versare la metà delle spese di perdita conformemente all'art. 49 cpv. 2 LCPAmb. In questo caso il comune dovrà farsi carico integralmente delle spese di perdita.

5. Conseguenze della revisione

5.1. Conseguenze per il personale

La revisione parziale della LCPAmb non comporta conseguenze in termini di personale per il Cantone e per i comuni.

5.2. Conseguenze finanziarie

Secondo le stime attuali, se gli impianti di tiro verranno gestiti senza parapalle artificiali dopo il 31 dicembre 2020 il Cantone dei Grigioni non potrà beneficiare di contributi federali pari a circa 5,6 mio. franchi per il risanamento di impianti di tiro secondo il diritto in materia di siti contaminati. Dato che secondo il diritto vigente il Cantone è tenuto a farsi carico della metà delle spese di perdita per il risanamento di siti contaminati in relazione a impianti di tiro, il Cantone nutre un elevato interesse di natura finanziaria nei confronti della revisione parziale della LCPAmb.

Dato che secondo il diritto vigente, in aggiunta alla quota in veste di perturbatore per comportamento e/o di perturbatore per situazione, i comuni si fanno carico della metà delle spese di perdita per il risanamento di siti inquinati in relazione a impianti di tiro, la presente revisione parziale va valutata in termini positivi sotto il profilo finanziario anche per i comuni. Secondo le stime attuali si parla di risparmi pari a circa 2,8 mio. di franchi.

Se quanto prescritto dall'art. 59b LCPAmb non verrà rispettato e in particolare l'attività di tiro verrà portata avanti nonostante la chiusura dell'impianto di tiro, conformemente all'art. 59c LCPAmb previsto il comune si troverà a dover sostenere integralmente le spese di perdita. In singoli casi ciò potrà comportare un onere finanziario più elevato per il comune. Le finanze cantonali beneficerebbero invece di uno sgravio.

La modifica meramente redazionale dell'art. 49 cpv. 2 LCPAmb non produce conseguenze sotto il profilo finanziario.

6. Scadenzario

Il dibattito in Gran Consiglio è previsto per la sessione di ottobre 2019. Si prevede di porre in vigore la revisione parziale della LCPAmb il 1° marzo 2020. È previsto che la revisione parziale dell'OCPAmb entri in vigore contemporaneamente a quella della LCPAmb.